



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 31.03.2003

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**  
**(Art. 40 D.Lgs. 507/93)**

1. Il presente regolamento disciplina l'attuazione delle norme in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e 28.12.1993 n. 566 modificativo di detto D.Lgs e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

**Art. 2 – Classificazione del Comune**  
**(Art. 43 D.Lgs. 507/93)**

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art.43 del D.Lgs. 507/93 in base alla popolazione residente questo Comune appartiene alla classe quinta.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

**Art. 3 – Soggetti passivi della tassa**  
**(Art. 39 D.Lgs. 507/93)**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

**Art. 4 – Oggetto della tassa**  
**(Art. 38 D.Lgs. 507/93)**

1. Conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private su cui risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva delle occupazioni stesse.

## **Art. 5 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Responsabile del Servizio Tecnico, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili dell'occupazione un congruo termine per provvedervi.
2. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

## **Art. 6– Tariffa per l'applicazione della tassa (Art. 40 D.Lgs.507/93)**

1. Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato a) del presente regolamento.

## **Art. 7 – Occupazioni permanenti e temporanee (Art. 42 D.Lgs. 507/93)**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito di rilascio di concessione avente comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b) Sono temporanee le occupazione di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. **È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione rilasciata dall'Amministrazione Comunale salvo che per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.**
3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

## **Art. 8 – Graduazione e determinazione della tassa (Art. 42 D.Lgs. 507/93)**

1. Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art.4 sono classificate in due categorie individuate con deliberazione C.C. n.126 del 28.12.2002.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.
3. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 20 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee sia permanenti, sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, D.Lgs.507/93).

**Art. 9 – Occupazioni permanenti soggette al pagamento**  
**(Art. 44 D.Lgs. 507/93)**

1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
  - a) Chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettino al suolo;
  - b) Isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
  - c) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
  - d) Occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburanti e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tassa è ridotta al cinquanta per cento.
3. Per le occupazioni effettuate con tende di cui all'art. 44, comma 2, del D.Lgs.507/93, non è prevista la riduzione di cui al precedente comma essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.

**Art. 10 – Esenzione dalla tassa**  
**(Art. 49 D.Lgs. 507/93)**

1. A norma dell'art. 49 del D.Lgs.507/93 sono esenti dal pagamento della tassa:
  - a) Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1 lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
  - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché da vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
  - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima;
  - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) Gli accessi carrabili destinati esclusivamente ai soggetti portatori di handicap.
2. **Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:**
  - a) **Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Municipale.**
  - b) **Le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche a condizione che l'area non ecceda i 10 mq.**

## **Art. 11 – Richiesta e rilascio della concessione**

1. Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento sono subordinate all'osservanza delle norme qui contenute e delle norme e regolamento di polizia municipale, di igiene, di edilizia e del Codice della Strada. Esse sono sempre revocabili.
2. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale all'Amministrazione Comunale.
4. **Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.**
5. La domanda dovrà essere eventualmente corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
6. Ove il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale accerti la necessità di sottoporre la domanda al parere del Settore Tecnico, trasmetterà la pratica al responsabile del Settore Tecnico, il quale, entro i successivi 30 giorni, richiederà all'interessato che gli elaborati siano firmati da un tecnico abilitato. L'Ufficio Polizia Municipale acquisirà direttamente i pareri degli altri uffici comunali necessari per l'esame della pratica.
7. Nell'istruttoria delle domande gli uffici comunali dovranno tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazione dei marciapiedi di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi con l'osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni e nel relativo Regolamento approvato con il D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
8. **Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale, prima del rilascio della concessione, comunicherà all'interessato l'importo della cauzione, che dovrà essere proporzionale ai lavori successivamente necessari per la riduzione in pristino dei luoghi e che dovrà essere versata prima della consegna dell'atto di concessione.**
9. In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
10. **L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.**
11. L'atto di concessione dell'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.
12. In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi di legge.
13. **Non si fa luogo al rimborso della tassa qualora l'occupazione non avvenga o si risolva per cause non imputabili al Comune.**

## **Art. 12 – La concessione**

- 1. Nell'atto di concessione rilasciato dal Responsabile dell' Ufficio Polizia Municipale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza della medesima.**
- 2. La concessione deve contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi all'utilizzo della occupazione.**
- 3. È fatta salva, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.**
- 4. Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.**
- 5. Il Comune, per le concessioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro, si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.**

## **Art. 13 - Obblighi del Concessionario**

- 1. Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.**
- 2. Il concessionario ha l'obbligo di presentare la denuncia per occupazione spazi ed aree pubbliche e di pagare la relativa tassa nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 18.**
- 3. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di Polizia Municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.**
- 4. È pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.**
- 5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.**

## **Art. 14 – Rinnovo della concessione**

- 1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.**
- 2. La domanda di rinnovo deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.**

## **Art. 15 - Decadenza della concessione**

- 1. Sono cause di decadenza della concessione i seguenti comportamenti del concessionario:**
  - a) L'accertata violazione delle condizioni previste nell'atto di concessione;**
  - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;**
  - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti o con quanto previsto nella concessione;**
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;**
  - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;**

2. **Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.**

### **Art. 16 – Revoca di concessioni o autorizzazioni (Art 41 D.Lgs. 507/93)**

1. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.
2. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico.
3. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
  - a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
  - b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
  - c) quando il Concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
  - d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizio.
4. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto atti autorizzativi, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.
5. Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o mancato adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di polizia, igiene, edilizio e normativa di legge.

### **Art. 17 – Occupazioni d'urgenza**

1. **Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo che verrà rilasciato a sanatoria.**
2. **In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, ovvero all'Ufficio Polizia Municipale, via fax o con telegramma, e di inoltrare immediatamente apposita domanda ai sensi dell'art.11 del presente regolamento, a seconda della durata dell'occupazione. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.**
3. **Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.**

### **Art. 18 – Denuncia e versamento della tassa (Art. 50 D.Lgs. 507/93)**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art.3 del presente regolamento devono presentare apposita denuncia al Comune entro 30 giorni dalla data di

- rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dagli uffici comunali competenti; negli stessi termini deve essere effettuato il pagamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale predisposto.
  3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune.
  4. Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
  5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione Comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.
  6. Sono, comunque, escluse dall'obbligo della denuncia e dalla compilazione del previsto modello di versamento - di cui al comma 3 del presente articolo - le occupazioni poste in essere in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

### **Art. 19 – Passi carrabili (Art. 44 D.Lgs. 507/93)**

1. **Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.**
2. **I passi carrabili sono esentati dal pagamento della tassa.**
3. **La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale**
4. **Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta, per l'area antistante gli accessi medesimi.**
5. **Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.**



**Art. 20 – Autovetture per trasporto pubblico**  
**(Art. 44 D.Lgs. 507/93)**

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. **L'imposta complessiva, dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente, è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.**

**Art. 21 – Occupazioni con cavi e impianti in genere. Criteri di determinazione della tassa**  
**(Artt. 46 - 47 D.Lgs. 507/93)**

1. **Per le determinazioni della tassa relativa alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si applicano i criteri e gli importi previsti dall'art. 63, comma 2, del D. Lgs 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.**
2. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfetaria, con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento.
3. Ove il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi, e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo il 50% delle spese medesime.

**Art. 22 – Distributori di carburanti. Determinazione della tassa**  
**(Art. 48 D.Lgs. 507/93)**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta una tassa annua di cui all'allegato a) del presente regolamento.
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa, nella misura stabilita nell'allegato a) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali, decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa

di occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. 507/93, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

### **Art. 23 – Apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi (Art. 48 D.Lgs. 507/93)**

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale nella misura indicata nell'allegato a) del presente regolamento.

### **Art. 24 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa (Art. 45 D.Lgs. 507/93)**

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi soggette al pagamento della relativa tassa:
  - a) Steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali sotterranei compreso il deposito di materiali;
  - b) Chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;
  - c) Tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merci sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
  - d) Parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
  - e) Tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali od altro all'esterno di pubblici esercizi, o attività artigianali o industriali;
  - f) Impianti portainsegne, reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;
  - g) Autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
  - h) Mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

### **Art. 25 – Concessioni/Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere**

1. Per ottenere l'autorizzazione / concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento.
2. In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio della vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.
3. È riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.
4. Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.
5. La concessione si intende ad ogni effetto precaria e, come tale, sempre revocabile; ne è vietata la sub concessione.

**Art. 26 – Occupazioni temporanee disciplina e tariffe**  
**(Art. 45 D.Lgs. 507/93)**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 50%.
2. La tassa si applica a giorno, a metro quadrato, o metro lineare, in relazione alle fasce orarie di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato a) del presente regolamento.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende siano poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Alle occupazioni con tende e simili, non si applica la riduzione di cui al successivo comma 11 del presente articolo essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 25%, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art.45 del D.Lgs. 507/93).
5. Per le occupazioni poste in essere con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80% e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
6. Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 21 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50%.
7. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico – culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate, la tariffa è stabilita come indicato all'art. 45 del D.Lgs. 507/93.
10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, la tariffa è ridotta del 50%.
11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta alla metà.
12. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%.

**Art. 27 – Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattive**  
**(Art. 51 D.Lgs. 507/93)**

1. Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso richiamo alle procedure indicate dall'art.51 del D.Lgs. 507/93.

**Art. 28 – Sanzioni**  
**(Art. 53 D.Lgs. 507/93)**

1. Per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 507/93, dall'art 12 del D.Lgs. 473/97 e dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.

**Art. 29 – Gestione del servizio**  
**(Art. 52 D.Lgs. 507/93)**

1. **Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa è gestito direttamente dal Comune.**
2. **Il Comune si riserva la facoltà, di deliberare l'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'entrata secondo i criteri stabiliti dal comma 5 lettere a), b), c), d) dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.**

**Art. 30 – Funzionario responsabile**  
**(Art. 54 D.Lgs. 507/93)**

1. L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
2. L'Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

**Art. 31 – Responsabilità per sanzioni amministrative**

1. **Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, ed al fine di escludere la diretta responsabilità del funzionario e degli altri possibili autori che all'interno dell'Ente, o in relazione al loro ruolo svolgono funzioni fiscali e tributarie, il Comune può assumersi il debito dell'autore della violazione.**
2. **L'assunzione dell'onere non si estende ai casi in cui la violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave e negli altri casi in cui la legge vieta espressamente l'assunzione dell'onere stesso.**

**Art. 32 – Contenzioso**

1. **Contro gli atti d'accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo il disposto dell'art. 50 del D.Lgs. 546/92, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30.12.1991, n.413".**

**Art. 33 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni del capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.
2. È abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio approvato con deliberazione CC n.25 del 28.04.1994 e successive modificazioni.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2003.